



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro

Area Amministrativa e Vigilanza



IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 31/01/2006, con la quale è stata istituita la Compagnia Barracellare del Comune di Oliena, ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 15 Luglio 1988 ed approvato il relativo Regolamento;

l'art. 5 del predetto Regolamento, stabilisce che:

“1. Tutti i componenti la Compagnia Barracellare devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 11 e seguenti della L.R. 25/88, dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- d) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
- e) assolvimento della scuola dell'obbligo o, in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;
- f) idoneità fisica;
- g) potersi validamente obbligare.

2. La dimostrazione di cui alla precedente lett. e) è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla presenza del legale rappresentante dell'ente di appartenenza e del segretario, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina. Si prescinde dal requisito di cui alla lett. e) qualora l'interessato abbia già fatto parte della compagnia barracellare per un periodo non inferiore a 3 anni, se proposto per la nomina a barracello e non inferiore a 5 anni, se proposto per la nomina a capitano.

3. Oltre ai requisiti di cui al primo comma del presente articolo, nel regolamento comunale potranno essere prescritti altri particolari requisiti, avuto riguardo alle peculiarità ed alle caratteristiche delle attività e dei settori d'intervento affidati alla compagnia.

4. Non possono far parte delle compagnie barracellari coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.

5. La carica di componente delle compagnie barracellari è incompatibile con quella di componente del consiglio comunale del Comune cui la compagnia appartiene.

L'art. 14 e 15 Legge Regionale 15 luglio 1988, n.25 stabilisce che:

1. Alla compagnia barracellare è preposto il capitano, che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al

servizio barracellare.

2. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il capitano è sostituito dall'ufficiale più anziano.

1. Oltre a quelli previsti al precedente art. 11, per essere nominato capitano della compagnia barracellare sono necessari i seguenti requisiti:

a) aver compiuto il 25° anno di età;

b) aver fatto parte di una compagnia barracellare per almeno cinque anni;

c) possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la compagnia barracellare è chiamata ad operare.

2. Si potrà prescindere dal requisito di cui al punto b) per chi abbia prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di sottufficiale o ufficiale nei corpi della Polizia di Stato, delle Guardie di finanza o nell'Arma dei carabinieri.

3. Si potrà altresì prescindere dal medesimo requisito, qualora nel Comune non operi una compagnia barracellare da oltre dieci anni.

Con Deliberazione della G.C. n. 106 del 14.10.2024 è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza di predisporre un nuovo avviso per aspirante Capitano della Compagnia Barracellare

RENDE NOTO

Che i soggetti interessati a ricoprire l'incarico di CAPITANO della Compagnia Barracellare di Oliena, possono presentare domanda all'Amministrazione Comunale entro **10 (dieci)** giorni dalla data di Pubblicazione del Bando, ovvero dal Giorno 15/10/2024 alle ore 11,00 del Giorno 25/10/2024.

REQUISITI DI ACCESSO

Ai fini dell'affidamento dell'incarico di CAPITANO, gli interessati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

a) Aver compiuto il 25° anno di età;

b) Godimento dei diritti civili e politici;

c) Non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) Non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;

e) Assolvimento della scuola dell'obbligo in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;

f) Idoneità fisica all'incarico;

g) Possesso di regolare patente di guida di categoria B;

h) Possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente del Comune di Oliena;

i) Costituisce titolo preferenziale nella nomina del CAPITANO l'aver fatto parte di una Compagnia Barracellare per almeno cinque anni o aver prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di Sottufficiale o Ufficiale nei Corpi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza o nell'Arma dei Carabinieri ovvero della Polizia Locale;

- j) Si potrà prescindere dal requisito precedente, qualora nel Comune non operi una Compagnia Barracellare da oltre dieci anni.

CAUSE DI ESCLUSIONE

- La carica di componente la Compagnia Barracellare è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale del Comune di Oliena;
- Non possono far parte della Compagnia Barracellare coloro i quali pur in possesso dei requisiti precedenti, avendo fatto parte di altre Compagnie, non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, o abbiano abusato dei fondi o siano stati esclusi o revocati.

I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande.

Modalità di Costituzione della Compagnia Barracellare

Per le modalità di costituzione della Compagnia Barracellare bisognerà attenersi:

- al Regolamento della Compagnia Barracellare approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 31/01/2006;
- a quanto previsto dagli Art. 8-9-10-11 ed in particolare agli Art. 12-13 della L.R.13/07/1988 n° 25.

IMMISSIONE IN SERVIZIO

L'immissione in servizio dei componenti la Compagnia Barracellare è subordinata all'attribuzione da parte della Prefettura competente per territorio, della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'Art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 19.Giugno 1979 n° 348.

MODALITÀ ' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune. Le domande, redatte sugli appositi moduli disponibili nel sito del Comune di Oliena, devono pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di Oliena entro e non oltre **le ore 11.00 del giorno 25/10/2024**. Le domande, nel rispetto della scadenza sopraindicata, potranno essere recapitate al Protocollo con qualunque modalità, fermo restando che l'Ente non potrà essere ritenuto responsabile per qualunque disguido che determini ritardo nella presentazione rispetto al termine indicato, che ha carattere perentorio. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire, con provvedimento motivato del competente organo, il termine di cui sopra, come può revocare in ogni tempo il presente avviso.

La domanda, comprendente specifica dichiarazione sostitutiva, da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di accesso sopra riportati e il possesso di eventuali ulteriori requisiti e/o titoli preferenziali utili ai fini della valutazione, dovrà essere corredata:

1. da copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.
2. da un curriculum vitae del richiedente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Filippo Secchi